



**ORIGINALE**

**COMUNE DI GAZZOLA - Provincia di Piacenza**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 del 21 APRILE 2016**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI – ANNO 2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTUNO** del mese di **APRILE** alle ore 18,30, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presente	Assente
1) MASERATI SIMONE .....	X	
2) VERNILE GREGORIO.....	X	
3) SPALAZZI MASSIMILIANO .....	X	
4) RATOTTI CLAUDIO .....	X	
5) PICCA ALESSANDRO .....	X	
6) BONGIORNI ALEXANDRA.....	X	
7) BRIGATI RAFFAELLA .....		X
8) CACCIALANZA ENRICO .....		X
9) MERLI ANNALISA.....	X	
10) PERA CARLA.....	X	
TOTALE.....	8	2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.

\*\*\*\*\*

Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di VICE SINDACO REGGENTE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

---

Illustra il Vice-Sindaco Maserati;  
A questo punto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il disposto dell'art.1 della Legge 147/2013 in base al quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura o valore
- erogazione e fruizione dei servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze che, invece, rimangono soggette all'imposta);
2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che la TASI è disciplinata dall'art.1 della legge 147/2013 e s.m.i. commi da 669 a 681 e commi da 602 a 705 (disciplina generale TASI e TARI);

PRESO ATTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) componente TASI approvato con delibera di C.C. n. 19 del 17 luglio 2014;

DATO ATTO del rispetto di quanto stabilito con il co. 26 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015 che prevede la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumento di tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti locali con Legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 20 del 23/03/2016 in cui si proponevano per il 2016 le tariffe TASI di sostanziale conferma nella misura stabilita per il 2015;

VISTO l'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) che stabilisce le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Comma 10, lettera b) – Riduzione del 50% della base imponibile TASI (si rammenta che ai sensi del co. 675 - art. 1 della Legge 147/2013, la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1 - A8 - A9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il 1° grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede le seguenti ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in ITALIA;
- che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;

- Comma 14, lettere a) e b). Modificando l'art. 1, co. 639 e 669 della legge 147/2013, esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore (esclusi gli immobili classificati nelle categorie A1 - A8 - A9);
- Comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della Legge 147/2013, stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A1 - A8 - A9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune per l'anno 2015;

- Comma 53 - La TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune , sarà ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 23 del 17 luglio 2014 di determinazione per l'anno 2014 delle aliquote TASI;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 6 del 20/04/2015 di conferma per l'anno 2015 delle aliquote TASI, applicate durante l'anno di imposta 2015;

PRESO ATTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, della nuova disciplina dettata dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) in materia di tributi locali, ed in particolare la nuova parte che riguarda la TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

PRESO ATTO del seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento per i servizi indivisibili e la parte finanziata da introiti TASI:

DESCRIZIONI SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTI
Manutenzione ordinaria strade, segnaletica stradale, miglioramento circolazione	55.900,00
Illuminazione pubblica (consumo e manutenzione)	59.000,00
Servizi connessi allo sgombero neve-spargi sale	16.600,00
Spese di gestione per il canile comprensoriale	11.110,00
Servizio di polizia locale c/o Unione	40.500,00
Servizi anagrafe e stato civile	70.050,00
Servizio segreteria	99.150,00
<b>TOTALE</b>	<b>352.310,00</b>
<b>Di cui a copertura con gettito TASI</b>	<b>145.000,00</b>

RITENUTO OPPORTUNO in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio di previsione 2016 ed alle stime di introito a consuntivo della TASI, oltre allo schema di costi dei servizi indivisibili, di proporre la conferma, alla luce degli obblighi imposti dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), delle aliquote IUC-TASI per l'anno 2016, secondo il seguente prospetto:

- 2,0 per mille - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, SOLO per gli immobili accatastate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
- 1,0 per mille - aliquota per gli altri fabbricati e le aree edificabili
- 1,0 per mille - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

dando atto che con l'applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui all'art.1, co. 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 co.8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che "il comma 16 della Legge n. 388/2001, è sostituito dal seguente:

16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art.1 co.3 del D.Lgs.vo n.360/1998, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti Locali;

VISTA la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.

VISTO CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 e s.m.i.
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 e s.m.i.
- Parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziaria;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti e Votanti n. 8 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 8 Contrari n.0;

### DELIBERA

1. DI confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) previste per l'anno 2015, rispettando il limite di cui all'art.1 co. 677 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nelle misure sotto riportate, anche alla luce degli obblighi disposti dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):
  - **2,0** per mille - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, SOLO per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
  - **1,0** per mille - aliquota base per gli altri fabbricati e le aree edificabili
  - **1,0** per mille - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola appartenenti alla categoria D10, oppure classificati in alte categorie catastali con annotazione di ruralità.
2. DI DARE ATTO che in caso di unità immobiliare NON appartenete alle categorie A1-A8-A9 occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale ed utilizzata dall'occupante come **abitazione principale**, quest'ultimo non è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della Tassa, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile (proprietario), è comunque tenuto a versare la TASI nella medesima percentuale prevista per l'anno 2015, corrispondente al 90% dell'ammontare complessivo della Tassa;
3. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

DESCRIZIONI SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTI
Manutenzione ordinaria strade, segnaletica stradale, miglioramento circolazione	55.900,00
Illuminazione pubblica (consumo e manutenzione)	59.000,00
Servizi connessi allo sgombero neve-spargi sale	16.600,00
Spese di gestione per il canile comprensoriale	11.110,00
Servizio di polizia locale c/o Unione	40.500,00
Servizi anagrafe e stato civile	70.050,00
Servizio segreteria	99.150,00
<b>TOTALE</b>	<b>352.310,00</b>
<b>Di cui a copertura con gettito TASI</b>	<b>145.000,00</b>

4. DI DARE atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016 e che le relative scadenze a regime sono quelle definite dalla normativa sopra richiamata, ossia 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno;
5. DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato in sede Consiliare con atto n. 19 del 17 luglio 2014, ed

attualmente in vigore, salvo le modifiche normative richiamate nel presente atto introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 nelle parti in contrasto con il vigente Regolamento;

Successivamente

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti e Votanti n. 8 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 8 Contrari n.0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI GAZZOLA**  
**(Provincia di Piacenza)**

Allegato alla deliberazione C.C.  
n. 2 del 21.04.2016

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI – ANNO 2016.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Gazzola, lì 19.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Massari D.ssa Federica

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.

Gazzola, lì 19.04.2016

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Massari D.ssa Federica

IL PRESIDENTE  
(Maserati Simone)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(De Feo Dott.Giovanni)

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

-Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art.124 TUEL.

Gazzola, lì 27.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(De Feo Dott.Giovanni)

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 TUEL
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 co. 3 TUEL.

Gazzola, lì 21.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(De Feo Dott.Giovanni)

---

---